



Direzione Generale Incentivi Energia

**MISSIONE 2
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA**

**INVESTIMENTO 2.1
RAFFORZAMENTO SMART GRID (M2C2.2.1)**

**AVVISO PUBBLICO DEL 20 GIUGNO 2022 A VALERE SUL DECRETO DEL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA DEL 6 APRILE 2022 N. 146**

**DOMANDE FREQUENTI
DOCUMENTO AGGIORNATO AL 13 SETTEMBRE 2022**

PREMESSA

Il presente documento riporta le risposte ai quesiti più frequenti presentati dagli operatori in relazione all'Avviso Pubblico del 20.06.2022 previsto dal decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 6 aprile 2022 n. 146.

INDICE

2. FINALITÀ DELL'AVVISO E AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2)	4
4. SOGGETTI PROPONENTI (art. 4)	4
5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ CONTENUTI DEI PROGETTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (art. 5)	5
6. SPESE AMMISSIBILI (art. 6)	7
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE (art. 8)	8
9. CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 9)	8
11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO (art. 11)	9
13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (art. 13).....	10

2. FINALITÀ DELL'AVVISO E AMBITO DI APPLICAZIONE (art. 2)

2.1 Sono ammissibili i finanziamenti aventi ad oggetto progetti che consentono di raggiungere i target previsti anche con interventi che prevedono la generazione di energia elettrica?

RISPOSTA: Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, l'Avviso pubblico è finalizzato ad aumentare il grado di affidabilità, sicurezza e flessibilità del sistema energetico nazionale attraverso l'incremento della quantità di energia prodotta da FER immessa nella rete di distribuzione (con la relativa gestione digitale) e a promuovere una maggiore elettrificazione e consumi. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, il MiTE DG-IE intende selezionare progetti che prevedono interventi di costruzione, adeguamento e potenziamento di infrastrutture per la distribuzione per la realizzazione di reti intelligenti. Gli interventi di produzione di energia elettrica non sono quindi ammissibili a valere del presente bando.

4. SOGGETTI PROPONENTI (art. 4)

4.1 Chi può beneficiare delle agevolazioni? Sono ammissibili i soggetti distributori che operano nei Sistemi di Distribuzione Chiusi (come per esempio interporti, Autorità di sistema portuale ecc....)?

RISPOSTA: Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Avviso pubblico possono accedere alle agevolazioni esclusivamente operatori del sistema di distribuzione che operano in regime di concessione pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e ss.mm. ii e ai sensi del DPR del 26 marzo 1977 n. 235. Restano esclusi, pertanto, dalla previsione del citato articolo 4, comma 1, i soggetti privi della concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico di cui alla citata disposizione normativa.

4.2 Qualora il soggetto proponente svolga anche attività di produzione è sufficiente un conto corrente dedicato, separato?

RISPOSTA: Ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'Avviso pubblico, possono presentare domanda di finanziamento gli operatori che svolgono anche attività di produzione solo nel caso in cui le società integrate verticalmente siano dotate di strumenti idonei a garantire la separazione delle attività di produzione e distribuzione tramite conti separati per ciascuna delle attività. All'art. 4 comma 1 dell'Avviso pubblico si applica quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di obblighi di separazione funzionale – unbundling – per il settore dell'Energia elettrica e del gas nonché le disposizioni adottate in materia dall'ARERA.

4.3 Le Cooperative elettriche storiche concessionarie che per natura svolgono funzione anche di produttore, esonerate per legge dall'applicazione dell'unbundling funzionale assieme alle Società distributrici con meno di 25.000 utenti, possono presentare domanda di finanziamento? È sufficiente l'unbundling contabile che le stesse effettuano per decisione dell'ARERA annualmente per accedere ai bandi?

RISPOSTA: All'art. 4 comma 1 dell'Avviso pubblico si applica quanto previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di obblighi di separazione funzionale – unbundling – per il settore

dell'Energia elettrica e del gas nonché le disposizioni adottate in materia dall'ARERA. Si specifica inoltre che la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (2022/C 80/01), per il sostegno alle infrastrutture energetiche che operano in un monopolio legale/ naturale, esclude le distorsioni della concorrenza qualora sia soddisfatta, tra le altre, la condizione che il gestore dell'infrastruttura stessa operante in un altro mercato aperto alla concorrenza utilizzi contabilità separate, e che i costi e i ricavi siano imputati correttamente e i fondi pubblici stanziati per il servizio soggetto al monopolio legale/naturale non possano andare a vantaggio di altre attività. Cfr. con il quesito 4.2.

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ CONTENUTI DEI PROGETTI E TEMPI DI REALIZZAZIONE (art. 5)

5.1 L'adempimento riferito al principio DNSH, per i progetti M2C2 Inv. 2.1, può essere ottemperato attraverso la sola compilazione della Scheda 5?

RISPOSTA: Per quanto attiene gli adempimenti riferiti al principio del DNSH l'Avviso pubblico all'art. 5 comma 1 lettera e) fa riferimento unicamente alle disposizioni previste dall'allegato 2 all'avviso.

È in corso di pubblicazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze la versione aggiornata della "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", che integra e modifica la precedente versione. La nuova Guida, sulla base delle osservazioni formulate dalle Amministrazioni titolari degli interventi finanziati a valere sul PNRR, fornisce orientamenti recependo indicazioni già condivise con dette Amministrazioni.

In particolare, con specifico riferimento alle misure M2C2 Inv. 2.1 si evidenzia che è stata rimossa l'associazione degli interventi di cui alle misure suddette con la Scheda 5 "Interventi edili e cantieristica generica" ed è stata inserita la correlazione con la scheda 30 "Trasmissione e distribuzione di energia elettrica", i cui contenuti sono del tutto coerenti con l'Allegato 2 dell'Avviso pubblico.

5.2 Per i progetti M2C2 Inv. 2.1, quali azioni costituiscono elementi "di premialità"? Tali elementi sono da intendere come obbligatori?

RISPOSTA: Con riferimento a quanto riportato nell'allegato 2 pubblicato contestualmente all'Avviso pubblico, per gli interventi M2C2 I 2.1. non sono previsti elementi di premialità.

5.3 Qualora non fosse possibile emendare la documentazione tecnica di progettazione o la contrattualistica (dei progetti già avviati) per assolvere agli obblighi DNSH, è possibile identificare gli stessi obblighi come "non applicabili" alla fattispecie relativa alla domanda di agevolazione da presentare?

RISPOSTA: Il beneficiario del contributo, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, si obbliga già in fase di domanda di finanziamento a rispettare il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 2 dell'Avviso pubblico.

A tale riguardo si specifica inoltre, così come previsto all'art. 11 dell'Avviso pubblico, che agli interventi finanziati dal PNRR devono applicarsi le disposizioni fissate dall'art. 47 del DL n. 77/2021

con l'ulteriore distinzione tra disposizioni direttamente applicabili “senza necessità di specifico inserimento da parte delle stazioni appaltanti di specifiche previsioni nei bandi di gara” (art. 47 commi 2,3,3 bis) e misure che invece richiedono alle stazioni appaltanti di tradurre i principi enucleati dalla norma di legge in clausole da inserire all'interno dei bandi di gara tenendo conto delle specificità dei settori, delle tipologie di contratto e del loro oggetto (art. 47 commi 4,5,7).

Nel caso di misure già avviate, in mancanza di specifiche previsioni nel bando di gara, relativamente ai requisiti DNSH, queste dovranno essere inserite, di volta in volta nei successivi atti o provvedimenti.

Per i futuri affidamenti e contratti finanziati da risorse del PNRR, è necessario che gli stessi si conformino in particolare al principio DNSH ed ai requisiti in ambito PNRR indicati dalle “Linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC” di cui al Decreto del 7/12/2021 pubblicato sulla G.U. 309 del 30/12/2021.

5.4 I progetti che prevedono la sostituzione massiva dei contatori (PMS2) possano essere oggetto di finanziamento?

RISPOSTA: La sostituzione (massiva) dei contatori è ammessa solo nella medesima porzione di rete che è interessata dagli altri interventi per incremento della Hosting Capacity e/o elettrificazione dei consumi. Cfr. con il quesito 6.4.

5.5 Gli interventi realizzati antecedenti alla pubblicazione del Bando (e comunque successivamente a febbraio 2020) nel caso in cui siano stati consuntivati nella RAB del gestore, possono comunque essere oggetto di finanziamento mediante fondi PNRR e trattati tariffariamente alla stregua di “contributi pubblici” in conto capitale?

RISPOSTA: Il finanziamento ricevuto mediante fondi PNRR, è trattato tariffariamente alla stregua di un contributo pubblico in conto capitale. Al pari degli altri contributi pubblici a qualsiasi titolo percepiti, i contributi riferiti agli interventi finanziati a valere sui fondi PNRR devono essere portati in detrazione dal valore lordo degli investimenti così come regolamentato dall'articolo 11.4 del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dell'energia elettrica (2020 – 2023).

5.6 È corretto non includere il finanziamento ricevuto dal PNRR, registrando tali importi come “contributo pubblico” in conto capitale nelle schede tariffarie?

RISPOSTA: Il finanziamento ricevuto mediante fondi PNRR, è trattato tariffariamente alla stregua di un contributo pubblico in conto capitale e, di conseguenza, deve essere portati in detrazione dal valore lordo degli investimenti così come regolamentato dall'articolo 11.4 del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dell'energia elettrica (2020 – 2023).

5.7. Il medesimo soggetto proponente può presentare più proposte progettuali o è finanziabile solo una singola proposta?

RISPOSTA: Il medesimo soggetto proponente può presentare più proposte progettuali fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera g) dell'Avviso pubblico in merito al costo minimo della singola proposta che deve essere uguale o superiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

6. SPESE AMMISSIBILI (art. 6)

6.1 Sono considerati ammissibili i costi per attività (progettazione e realizzazione delle opere) svolte da personale interno al proponente?

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 6, comma 1 dell'Avviso pubblico sono ammissibili i costi essenziali/strumentali all'attuazione ed al perseguimento degli obiettivi di progetto, purché siano ad esso pertinenti e direttamente connessi e nei limiti in cui tali costi possano ritenersi ammissibili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente.

La lettera d) del medesimo comma 1 specifica che sono ammissibili "altri beni ad utilità pluriennale", tra i quali, altri beni di investimento di natura materiale o immateriale strettamente connessi con l'operazione. Tra questi, a mero titolo esemplificativo, le spese per studi e progettazioni.

Pertanto, i costi sostenuti per la progettazione e realizzazione delle opere, anche laddove si riferiscano al personale interno, sono ammissibili.

6.2 Le spese ammissibili si riferiscono ai costi sostenuti dal DSO o anche al contributo previsto da ARERA a vantaggio dei condomini nell'ambito della procedura di incentivazione sperimentale finalizzata all'ammodernamento delle "colonne montanti vetuste" negli edifici?

RISPOSTA: Ai sensi dell'art. 4 l'Avviso pubblico è destinato esclusivamente agli operatori del sistema di distribuzione che operano in regime di concessione pubblica.

6.3 C'è conciliabilità tra finanziamento da bando PNRR e riconoscimento tariffario degli investimenti, posto che alcune opere all'interno dei progetti potrebbero già essere state avviate a riconoscimento tariffario?

RISPOSTA: I contributi pubblici percepiti per la realizzazione degli interventi finanziati a valere sui fondi PNRR devono essere portati in detrazione dal valore lordo degli investimenti così come regolamentato dall'articolo 11.4 del Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e dell'energia elettrica (2020 – 2023).

6.4 Come deve essere interpretato il requisito di "funzionalità", di cui all'art. 6, comma 2, lettera f), tra smart meter 2G e gli interventi oggetto del bando?

RISPOSTA: La sostituzione (massiva) dei contatori è ammessa solo nella medesima porzione di rete che è interessata dagli altri interventi per incremento dell'Hosting Capacity e/o dell'elettrificazione dei consumi.

6.5 Per misure già avviate, in cui le gare siano già state espletate ed aggiudicate ed i lavori siano stati avviati, nel caso in cui si intervenga con delle modifiche contrattuali per allineare l'intervento ai requisiti DNSH (come, ad esempio, la previsione di fornitura 100% rinnovabile) sono ammissibili solo le spese sostenute successivamente a tali modifiche contrattuali, o anche quelle sostenute precedentemente (a partire dal 1° febbraio 2020)?

RISPOSTA: Il beneficiario del contributo, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, si obbliga già in fase di domanda di finanziamento a rispettare il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 2 dell'avviso "trasmissione distribuzione energia.

Tutte le spese afferenti misure avviate successivamente alla data del 1° febbraio 2020 sono ammissibili alle condizioni previste dall'art. 6 dell'Avviso pubblico.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE (art. 8)

8.1 Come indicare nella domanda di finanziamento gli obiettivi intermedi in caso di investimenti non divisibili?

RISPOSTA: per valutare il raggiungimento del *target* intermedio al 2024 si adotta il medesimo criterio utilizzato per il *target* finale al 2026. In caso di investimenti non divisibili l'obiettivo al 31 dicembre 2024 sarà quantificabile solo nel caso in cui l'intervento sia completato alla medesima data e coinciderà pertanto con l'obiettivo finale dell'intervento. Invece, in caso di proposte che comprendono più interventi, l'obiettivo intermedio si deve riferire alla parte degli interventi completati entro il 31 dicembre 2024.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 9)

9.1 L'ambito di applicazione dell'incremento di Hosting Capacity riguarda tutta la generazione distribuita o solo quella a fonte rinnovabile?

RISPOSTA: Si specifica che, come previsto dall'art. 9, comma 1, lett. a), l'ambito applicativo dell'incremento di Hosting Capacity riguarda unicamente la generazione distribuita a fonte rinnovabile. A ulteriore conferma, il decreto del Ministro della Transizione Ecologica del 6 aprile 2022 n. 146, all'art. 1, comma 7, si riferisce esclusivamente alla generazione distribuita a fonte rinnovabile.

9.2 Cosa si intende per potenza efficiente lorda degli impianti di generazione che è possibile connettere alla rete di distribuzione in condizioni di normale esercizio?

RISPOSTA: Per potenza efficiente lorda si intende la potenza nominale degli impianti di generazione distribuita e non la potenza netta immessa in rete. Per la definizione di Hosting Capacity si rimanda all'art. 1 dell'Avviso pubblico.

9.3 Nel calcolo degli indicatori di Hosting Capacity e di incremento medio di elettrificazione, si deve tener conto della capacità di trasporto della Rete di Trasmissione Nazionale?

RISPOSTA: Nel calcolo degli indicatori di Hosting Capacity e di incremento medio di elettrificazione deve essere esclusa la capacità di trasporto della Rete di Trasmissione Nazionale

9.4 Quali sono le modalità di calcolo degli indicatori di Hosting Capacity e di incremento medio di elettrificazione?

RISPOSTA: Sulla base di quanto previsto dall'art. 1 dell'Avviso, per Elettrificazione si intende la Potenza massima che la rete è in grado di fornire in prelievo alle utenze connesse, in condizioni di normale esercizio, sul perimetro di rete interessato dalla proposta, e per perimetro si intende la "Porzione della rete MT e BT, inclusi eventuali impianti primari, oggetto degli interventi".

La proposta progettuale, pertanto, deve riportare il dettaglio: del numero di abitanti connessi alla rete oggetto degli interventi, secondo la definizione riportata nell'Avviso pubblico, della potenza elettrica massima che la rete può rendere disponibile in prelievo allo stato attuale e quella che sarà resa disponibile successivamente alla realizzazione degli interventi sul perimetro di rete interessato dalla proposta progettuale.

9.5 Al fine di considerare assolta l'abilitazione ai servizi locali, è sufficiente l'attuazione degli interventi previsti sulla rete di distribuzione oppure occorre soddisfare tutte le condizioni di cui all'art. 9 comma 1 dell'Avviso?

RISPOSTA: Si conferma che per "abilitazione" si intendono gli interventi lato rete distribuzione, essendo quelli *behind the meter* di competenza degli utenti.

9.6 Qual è il livello di avanzamento tecnologico minimo al fine del riconoscimento nel progetto?

RISPOSTA: in assenza di un documento ufficiale con la classificazione del livello di avanzamento tecnologico, la valutazione è condotta nell'ambito del criterio "*future proof*", considerando lo stato dell'arte e le funzionalità in merito ai servizi locali di flessibilità delineate dal DL 210/2021 di recepimento della Direttiva UE 2019/944 e dal DCO ARERA 352/2021/R/eel.

11. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO DEL CONTRIBUTO (art. 11)

11.1 Eventuali ritardi nell'attuazione degli interventi sulla rete AT (o comunque da parte di altri soggetti diversi dal Proponente) funzionali al totale o parziale ottenimento dei benefici previsti entro le scadenze del bando, pregiudicano la concessione dell'agevolazione?

RISPOSTA: Premesso che per quanto riguarda la rete di distribuzione, si escludono valutazioni sulla RTN a monte (anche se il potenziale incremento ottenuto per la Hosting Capacity con interventi sulla rete di distribuzione richiederebbe intervento anche su rete AT per essere pienamente sfruttato), eventuali ritardi nell'attuazione degli interventi sulla rete AT (o comunque da parte di altri soggetti diversi dal Proponente) funzionali al totale o parziale ottenimento dei benefici previsti entro le scadenze del bando, possono costituire validi motivi per richiedere una proroga del termine di ultimazione dell'intervento indicata nel cronoprogramma presentato ai sensi dell'art. 8, comma 3

dell'Avviso pubblico, fermo restando che l'intervento deve essere ultimato improrogabilmente entro il 30 giugno 2026, e che entro la data del 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2026 devono essere conseguiti i target dichiarati nella domanda di finanziamento, pena la revoca del contributo.

Da rilevare che il bando è riferito alla distribuzione, pertanto devono ritenersi esclusi interventi da parte dei DSO su porzioni di rete di subtrasmissione AT

11.2. Le tempistiche indicate nel cronoprogramma sono perentorie o è prevista un'eventuale flessibilità in caso di mancato raggiungimento di alcuni target di realizzazione del progetto dovuto a ritardi nell'esecuzione dello stesso?

RISPOSTA: Eventuali ritardi connessi all'esecuzione dell'intervento possono costituire motivo per richiedere una proroga del termine di ultimazione dell'intervento indicata nel cronoprogramma presentato ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Avviso pubblico, fermo restando il conseguimento entro la data del 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2026 dei target dichiarati con la domanda di finanziamento e l'obbligo di ultimare l'intervento improrogabilmente entro la data del 30 giugno 2026, pena la revoca del contributo.

11.3 Gli eventuali extra-costi possono essere ricondotti ai normali strumenti di riconoscimento dei costi previsti nell'ambito della regolazione tariffaria ARERA vigente?

RISPOSTA: Gli eventuali extra-costi non possono essere ricondotti ai normali strumenti di riconoscimento dei costi previsti nell'ambito della regolazione tariffaria ARERA vigente.

Nel merito si osserva, infatti, che il costo del progetto rapportato a beneficio atteso è elemento di valutazione.

11.4 In relazione al rispetto della data del 30 giugno 2026, eventuali ritardi nelle procedure autorizzative, sono tenuti in considerazione nella valutazione del progetto?

RISPOSTA: Eventuali ritardi nell'iter autorizzativo possono costituire validi motivi per richiedere una proroga del termine di ultimazione dell'intervento indicata nel cronoprogramma presentato ai sensi dell'art. 8, comma 3 dell'Avviso pubblico, fermo restando il conseguimento entro la data del 31 dicembre 2024 e 30 giugno 2026 dei target dichiarati e l'obbligo di ultimare l'intervento improrogabilmente entro la data del 30 giugno 2026, pena la revoca del contributo.

13. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO, RENDICONTAZIONE DELLE SPESE (art. 13)

13.1 Sono ammissibili tutti quei titoli di spesa che possano non avere un CUP o avere un CUP diverso da quello che verrà aperto ad hoc ed associato al PNRR?

RISPOSTA: In premessa occorre chiarire che il CUP rappresenta un requisito fondamentale per tutti i progetti di investimento pubblico, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, ma non costituisce, da solo, condizione per l'ammissibilità dei progetti a valere sul PNRR.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3, gli atti delle Amministrazioni titolari anche di natura regolamentare che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano la realizzazione di investimenti, previa ripartizione delle risorse e specifica individuazione dei

beneficiari e degli interventi stessi, devono contenere per ciascun progetto del PNRR, a pena di nullità dell'atto stesso, il relativo codice unico di progetto (CUP), in conformità a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020.

Una volta richiesto ed assegnato al progetto, esso non varia e deve essere utilizzato fino alla chiusura del progetto stesso (non varia in caso di variazione del finanziamento progettuale) e riportato su tutti i documenti progettuali compresi i documenti giustificativi di spesa e pagamento o comunque devono essere posti in essere *atti interni di riconduzione univoca al CUP di progetto anche ai fini della tracciabilità della spesa sul PNRR.*